



COMUNE DI SAN CA TALDO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI SAN CATALDO

*Approvato con deliberazione Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
Comunale n 37 del 15/12/2020*

■

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e scopo
- Art. 2 Definizioni.
- Art. 3 Attività sportive
- Art. 4 Classificazione
- Art. 5 Competenze.
- Art. 6 Pianificazione dell'attività

TITOLO II MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 7 Tipologia di modelli di gestione degli impianti sportivi

CAPO I INDIRIZZI INERENTI LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 8 Modalità delle concessioni in uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico
- Art. 9 Procedure per le concessioni in uso degli impianti aventi rilevanza economica
- Art. 10 Sospensioni delle concessioni in uso
- Art. 11 Revoca delle concessioni i in uso

CAPO II INDIRIZZI INERENTI LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA

- Art. 12 Soggetti interessati
- Art. 13 Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica
- Art. 14 Contabilità e rendiconto

CAPO III CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE ANCHE IN AMPLIAMENTO E PER LA GESTIONE

- Art. 15 Modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi

CAPO IV NORME COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI IN GESTIONE IN USO O IN CONCESSIONE

- Art. 16 Norme comuni
- Art. 17 divieti validi per tutti gli impianti sportivi
- Art. 18 vigilanza

TITOLO III TARIFFE

- Art. 19 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi
- Art. 20 Modalità di riscossione delle tariffe

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 21 Riserva sullo sfruttamento pubblicitario
- Art. 22 Rinvii

Art. 23 Norme transitorie

Art. 24 Entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle palestre scolastiche assegnate in uso, secondo quanto disposto dall'art. 90 commi 24, 25 e 26 della Legge 27/12/2002 n. 289 e [ss.mm.ii.](#)

2. Il presente Regolamento stabilisce norme in materia di:

a) classificazione degli impianti sportivi comunali e delle attività sportive;

b) ripartizione delle competenze in materia di impianti sportivi comunali e di attività ed iniziative per lo sport;

c) assegnazione d'uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche;

d) concessione in gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico;

3. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico, rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività, a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina. Possono essere anche utilizzati, in via straordinaria, e qualora compatibili, per attività di promozione sociale, culturale, educativa e del tempo libero.

4. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.

5. Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche concesse in orario extrascolastico, sono messi a disposizione in prima istanza degli utenti aventi sede nel Comune di San Cataldo e, in caso di disponibilità residua, di altri utenti aventi sede in altri comuni

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto
- f) per impianti a rilevanza imprenditoriale, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.

Art.3

Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art.4

Classificazione degli impianti sportivi

L'Amministrazione Comunale, classifica i propri impianti sportivi come di seguito:

a) **impianti sportivi comunali a rilevanza economica** tutti gli impianti all'aperto e gli impianti polisportivi che assolvono funzioni di interesse generale per la città e che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a

remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Tali strutture sono caratterizzate dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.

Rientrano in tale tipologia, alla data di adozione del presente regolamento le seguenti strutture:

- 1) Impianto sportivo "Valentino Mazzola"
- 2) Palazzetto dello Sport "P. Maira"
- 3) Campetto di tennis - Viale delle Rose-

b) **impianti sportivi privi di rilevanza economica**, quali le palestre scolastiche concesse in uso dagli istituti scolastici comunali, cioè tutti gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e tale da richiedere eventualmente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici, sotto forma di contributo alle spese di gestione, o altre modalità stabilite in sede convenzionale. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi comunali attualmente insistenti nel Comune di San Cataldo risultano essere i seguenti:

- 1) palestra "San Giuseppe"
- 2) palestra scuola media "Balsamo"
- 3) palestra scuola media "Carducci"

Art.5

Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) **il consiglio comunale** formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi, anche nell'ambito del piano delle alienazioni e valorizzazioni;

b) **la giunta comunale:**

–definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti; le tariffe vengono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, sono più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;

–individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti individuando e classificando l'eventuale rilevanza imprenditoriale degli impianti;

–individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della disciplina regionale, prevista dal comma 25 dell'articolo 90 della legge n. 289/2002;

–svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) **il servizio Sport dell'Amministrazione comunale:**

–provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;

–provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal regolamento;

–esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Art. 6

Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente il Responsabile del servizio, con apposita determinazione:
 - a) provvede ad approvare i calendari di utilizzo delle palestre scolastiche nonché al rilascio delle assegnazioni d'uso continuativo nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti;
 - b) provvede, nel caso in cui non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, ad approvare i calendari di utilizzo degli impianti sportivi nonché al rilascio delle assegnazioni d'uso continuativo degli impianti sportivi nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti ;
 - c) provvede all'espletamento, fino all'adozione dei relativi provvedimenti finali, dei procedimenti relativi all'affidamento delle concessioni della gestione degli impianti sportivi, sottoscrivendo i relativi contratti;
 - d) provvede all'assegnazione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, secondo la disciplina di cui al presente Regolamento;
 - e) esercita, in collaborazione con i competenti servizi tecnici comunali, ciascuno per le proprie competenze, funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari;
 - f) svolge ogni altra funzione attribuita in ambito sportivo dal presente Regolamento o che rientri nella sfera di competenza propria del dirigente secondo la legge e i Regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori Regolamenti comunali vigenti.

TITOLO II

MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7

Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi comunali è esercitata, di regola, in forma indiretta utilizzando le seguenti tipologie di modelli gestionali:
 - a) mediante concessione in gestione con l'osservanza delle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - b) mediante concessione in uso con l'osservanza delle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - c) in casi eccezionali per i quali sussistono speciali e urgenti motivazioni che giustifichino il ricorso a tale procedura, mediante concessione in gestione (oppure in uso e in gestione) attraverso la procedura dell'affidamento diretto di servizi ai sensi di legge;

d) mediante concessione di costruzione e gestione nei casi di impianti ancora da costruire o oggetto di modificazioni sostanziali, che risultino classificabili come impianti a rilevanza economica all'atto del loro inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione.

2. La gestione degli impianti sportivi comunali è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, mediante concessioni in gestione (o in uso e gestione), sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite negli articoli successivi.

3. Ai fini di quanto è previsto nel presente titolo, per società od associazione sportiva dilettantistica si intende qualunque società od associazione sportiva costituita secondo una delle forme societarie previste dall'art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 27.12.2002, come integrato e modificato.

4. La gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica può essere affidata anche a società sportive professionistiche oltre che a quelle dilettantistiche.

Capo I

INDIRIZZI INERENTI LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

Art. 8

Modalità delle concessione in uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico

1. Le palestre scolastiche sono concesse in uso alle società sportive solo in orario extrascolastico, e negli orari liberi dagli impegni scolastici della scuola cui fanno capo. Pertanto i Consigli di Istituto, in ottemperanza alla normativa vigente e al fine di consentire il massimo utilizzo delle palestre scolastiche da parte della Comunità, all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre, inviano all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo dell'impianto da parte della Istituzione scolastica. L'anno cui si fa riferimento è l'anno scolastico.

2. L'affidamento della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico si effettua, di norma, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica, riservata alle associazioni aventi sede legale in San Cataldo ed aventi le caratteristiche di cui all'art 7 comma 2.

3. Solo dopo aver esperito, senza risultato, procedure ad evidenza pubblica si potrà procedere all'affidamento diretto ai sensi di legge.

4. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Responsabile del Servizio Sport di un avviso pubblico di selezione, pubblicato ai sensi di legge e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:

- tipologia e ubicazione della palestra scolastica;
- durata e modalità della gestione in uso;

- quota tariffaria contributiva minima richiesta;
- documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
- impegno a versare un deposito cauzionale
- termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

5. La selezione della migliore offerta si effettua sulla base di una valutazione relativa alle condizioni economiche più vantaggiose per l'Amministrazione.

6. Nella convenzione della gestione dovranno essere disciplinati i seguenti contenuti minimi:

- a) oneri e facoltà del gestore (pulizia, sorveglianza, cauzioni, quota contributiva, polizza assicurativa);
- b) oneri a carico dell'Amministrazione Comunale (manutenzione, utenze);
- c) ulteriori ed eventuali regole, vincoli, limitazioni, possibilità e particolari modalità di uso delle singole palestre
- d) importo del deposito cauzionale.

7. Il gestore dovrà garantire tutte le attività espressamente previste nella convenzione di gestione;

8. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel provvedimento di concessione.

Art. 9

Procedure per le concessioni in uso degli impianti aventi rilevanza economica

1. In assenza di concessione per la gestione, il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in progressione, come stabilito dall'art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002:

- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali;
- b) aggregazioni spontanee di cittadini
- c) a soggetti aventi finalità di lucro.

Ai fini dell'autorizzazione all'uso degli impianti e nella redazione del piano di utilizzo, il responsabile del settore redigerà l'annuale piano di utilizzo, secondo le seguenti priorità:

- 1) società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- 2) società che partecipano a manifestazioni sportive/campionati di interesse nazionale, regionale e provinciale;
- 3) società che abbiano nel proprio organigramma almeno un tesserato federale in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto e/o in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente legalmente riconosciuto dal CONI o dalle federazioni di appartenenza ;
- 4) società che abbiano nel proprio organigramma almeno tre tesserati federali con il patentino di "allenatori di base" o superiori;
- 5) società che abbiano al proprio interno sezioni associate alla Federazione Sport per Disabili;

6) altri soggetti nel rispetto della progressione di cui all'art.9

Tali soggetti richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza, entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno sportivo successivo su apposito modulo disponibile presso il competente servizio comunale:

- a) per l'uso finalizzato agli allenamenti ed allo svolgimento di campionati nazionali e minori, gare e manifestazioni ufficiali che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni festivi;
- b) per l'uso finalizzato allo svolgimento delle attività nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi e, al fine del pieno utilizzo degli impianti, anche per gli eventuali spazi non assegnati ai sensi della precedente lettera a).

2. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta al Servizio competente, compatibilmente con le attività già programmate.

3. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione - convenzione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.

4. Al concessionario in uso è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.

5. Il Servizio competente provvede periodicamente, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari in uso.

6. Nel caso di una pluralità di concessioni d'uso sullo stesso impianto, i singoli concessionari possono costituirsi in comitato d'uso per la sua gestione, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle concessioni. Nel caso in cui il comitato d'uso non si costituisca entro il termine fissato dal Servizio, quest'ultimo può concedere la gestione dell'impianto così come di più impianti, ad altra associazione sportiva.

7. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Servizio competente, che provvede alla rimodulazione del piano di utilizzo;

8. Le richieste di utilizzo pervenute successivamente alla data di scadenza del termine sopraindicato potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture interessate.

9. E' facoltà della Giunta comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati.

10. La durata della concessione d'uso è di norma triennale, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di prevedere, in ragione degli oneri assunti dai concessionari, una maggiore durata, comunque non superiore al quinquennio.

Art. 10

Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Servizio competente può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto ai concessionari.

Art. 11

Revoca delle concessioni d'uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione - convenzione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

CAPO II

INDIRIZZI INERENTI LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA.

Art. 12

Soggetti interessati

I candidati alla selezione per la gestione degli impianti sportivi comunali devono essere:

- 1) Società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- 2) Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- 3) Le federazioni sportive del C.O.N.I.;
- 4) I consorzi, i gruppi, le associazioni sportive tra i soggetti di cui sopra;
- 5) Società di capitali.

Art. 13

Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge e comporta obbligatoriamente la corresponsione di un canone concessorio al Comune di San Cataldo da determinarsi in relazione alle condizioni dell'impianto concesso.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:

- a. clausole per la fruibilità dell'impianto da parte delle scuole, delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali; delle aggregazioni spontanee di cittadini, di soggetti aventi finalità di lucro;
- b. un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- c. la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- d. il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- e. il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune di San Cataldo da parte del Concessionario.

3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione.

4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.

5. L'Amministrazione Comunale formula il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da consentire la possibilità della partecipazione alla gara anche alle società sportive professionistiche oltre che a quelle dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti. Il capitolato speciale dovrà pertanto necessariamente disciplinare anche l'uso sportivo dell'impianto da parte del soggetto che otterrà l'assegnazione della concessione a seguito della gara, nell'eventualità che tale soggetto sia una società sportiva.

6. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due subcriteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.

7. Solo dopo aver esperito, senza risultato, procedure ad evidenza pubblica si potrà procedere all'affidamento diretto ai sensi di legge. Anche in caso di affidamento diretto dovranno essere soddisfatti i criteri di cui al precedente comma 2 e tutte le norme relative alla gestione di cui al presente Regolamento.

8. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Servizio Sport di un avviso pubblico di selezione, pubblicato secondo le forme di legge e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:

- a. tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
- b. modalità di gestione di cui alla specifica convenzione;
- c. eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;
- d. canone concessorio richiesto;
- e. documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
- f. termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

9. La selezione della migliore offerta sarà effettuata dall'A.C. sulla base di una valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:

- a. condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione;
- b. qualità del progetto di gestione dell'impianto;
- c. qualità ed entità di eventuali progetti di miglioria e riqualificazione dell'impianto.

10. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti devono prevedere i seguenti contenuti minimi:

- a. identificazione dell'impianto e dell'oggetto della concessione;
- b. durata della concessione;
- c. canone concessorio minimo richiesto;
- d. tipologia dei servizi di gestione richiesti (attività di sorveglianza, custodia, pulizia, ecc.);
- e. vincoli organizzativi da rispettare nella gestione;
- f. indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
- g. facoltà esercitabili dal concessionario;
- h. modalità di applicazione e riscossione delle tariffe;
- i. gestione di attività economiche collaterali;
- j. interventi di manutenzione ordinaria e nomina del responsabile tecnico;
- k. possibilità e modalità di realizzazione di eventuali interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori; ogni intervento, che sia richiesto dall'A.C. o che sia proposto dal gestore, dovrà essere preventivamente approvato ed autorizzato dagli Uffici Comunali competenti;
- l. previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle spese per la realizzazione di interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori con percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
- m. previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle spese per utenze ad uso sportivo, in percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
- n. eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;

- o. eventuale riserva d'uso a favore del Comune e delle scuole di San Cataldo;
- p. eventuale riserva d'uso gratuita a favore del gestore dell'impianto.
- q. disciplina della contabilità della gestione;
- r. norme sul personale e sulla sicurezza;
- s. garanzie (polizze fidejussorie e assicurative di valore adeguato);
- t. Modalità di recesso unilaterale anticipato da ambo le parti;
- u. altre forme di controllo da parte del Comune;

I contenuti minimi suddetti potranno essere integrati da disposizioni specifiche legate alla natura e alle specifiche condizioni gestionali di ciascun impianto al momento della elaborazione del bando per la concessione.

11. Al titolare della concessione in gestione dell'impianto spetta, in forma diretta o tramite soggetti terzi, la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari e/o la gestione delle eventuali attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività economiche collaterali collegate alla pratica sportiva ed esercitabili, previa autorizzazione, nell'impianto, i cui proventi dovranno risultare nel bilancio di gestione, secondo quanto stabilito in sede convenzionale. La gestione in forma indiretta tramite terzi deve essere formalizzata da apposito contratto, e il canone previsto e ogni altra somma corrisposta da terzi al concessionario dovranno risultare nel bilancio di gestione.

12. La concessione, di preferenza, ha durata di nove anni, non è previsto il tacito rinnovo. Qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori a proprie spese, previa autorizzazione del concedente, la concessione potrà avere durata superiore al citato periodo con specifica previsione e disciplina da definirsi nell'atto concessorio che giustifichi un vincolo di maggior durata a favore del concessionario.

13. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di luglio di ogni anno sportivo, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno sportivo precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti.

14. Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, secondo un crono programma concordato con l'Amministrazione, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.

15. Il Concessionario provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso;

16. Il Concessionario osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire dell'impianto.

17. Ogni altro aspetto è definito in sede convenzionale.

Art. 14

Contabilità e rendiconto

1. Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

CAPO III

CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE ANCHE IN AMPLIAMENTO E PER LA GESTIONE

Art. 15

Modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

CAPO IV

NORME COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI IN GESTIONE IN USO O IN CONCESSIONE

Art. 16

Norme comuni

1. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in concessione, fatta salva, previa autorizzazione del concedente, la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo, come disciplinato dal capitolato/contratto di concessione. Il canone di concessione e ogni altra somma corrisposta da terzi a cui vengano affidate attività economiche collaterali, dovranno risultare nel bilancio di gestione dell'impianto.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i soggetti:

- a. che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
- b. i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;
- c. che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere

contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.

3. Le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la durata della convenzione potrà essere adeguata a quella prevista per la realizzazione del progetto.

4. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Alla scadenza della concessione le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario salvo diversa pattuizione.

5. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:

- risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate in convenzione;
- revoca della concessione da parte dell'Amministrazione.

6. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:

- a. omessa presentazione del rendiconto di gestione;
- b. accertato occultamento di avanzi di gestione;
- c. esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocimento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
- d. violazione del divieto di cessione della concessione;
- e. violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
- f. carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
- g. ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi disciplinate dal Comune;
- h. conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
- i. altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.

7. L'Amministrazione Comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):

- a. motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
- b. situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;

- c. perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsto dal presente Regolamento;
- d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di San Cataldo o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione comunale.

8. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo in occasione della verifica di metà periodo, nonché nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione gestore abbia deciso il proprio scioglimento.

9. In tutte le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo di cui al presente Regolamento.

10. Alle gestioni delle palestre scolastiche in orario extrascolastico le norme di cui ai commi del presente articolo si applicano limitatamente a quanto previsto dall'accordo disciplinare di affidamento della gestione.

Art. 17

Divieti validi per tutti gli impianti sportivi

1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:

- a. divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
- b. divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche;
- c. divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
- d. divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
- e. divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano nocumento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
- f. divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
- g. divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto.

2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.

3. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punibile con sanzioni amministrative e/o, in relazione alla gravità e/o alla reiterazione, con decadimento della convenzione.

Art.18

Vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione, ed il competente servizio comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

TITOLO III

TARIFFE

Art. 19

Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dal Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'art. 5.
2. La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

Art. 20

Modalità di riscossione delle tariffe

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.
2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti gli impianti è di norma anticipato.
3. Al fine dell'esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese di attività le

registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli sulle quali l'ufficio amministrazione dei servizi sportivi effettua i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

4. La procedura di cui al comma precedente vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo, per le quali può essere concesso l'uso di impianti sportivi, salvo l'immediato pagamento prima dello svolgimento dell'iniziativa della tariffa minima dovuta per l'uso della struttura secondo gli importi stabiliti dalla Giunta comunale.

5. Le società o gli enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di legge per il recupero degli eventuali crediti.

6. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.21

Riserva sullo sfruttamento pubblicitario

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune che disciplina con atto di Giunta Municipale le modalità e i criteri di assegnazione.

2. Nel caso di concessione in gestione il concessionario, nel rispetto della disciplina dettata dalla Giunta Municipale di cui al comma precedente, ha diritto all'utilizzo e riscossione degli spazi pubblicitari, secondo quanto previsto all'art.13 p.11 del presente regolamento e secondo quanto previsto dallo specifico Bando di selezione del gestore emanato dall'Amministrazione Comunale;

Art.22

Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle leggi n. 517/1977 e n. 23/96;
- b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
- c) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
- d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;

- e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
- g) per l'attività sportiva dilettantistica all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e [ss.mm.ii.](#);
- h) per le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi alla relativa disciplina regionale.

Art. 23

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente regolamento.
3. Resta in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali deliberato dalla Giunta comunale sino a quando la stessa Giunta non provveda a modificarlo.
4. E' in facoltà della stessa Giunta prorogare, per non più di un anno, la scadenza delle convenzioni esistenti, al fine di graduare il passaggio al nuovo modello di gestione e di programmare le risorse necessarie.

Art.24

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i regolamenti precedenti in materia.